

UNIVERSITÀ DI PARMA
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA, STUDI POLITICI E INTERNAZIONALI
REGOLAMENTO DIDATTICO
DEI CORSI DI LAUREA IN SCIENZE POLITICHE

Art. 1 – Finalità del regolamento didattico dei Corsi di laurea in Scienze politiche.

1. Il presente Regolamento didattico dei Corsi di laurea in Scienze politiche è formulato in applicazione del D.M. n. 509 del 3 novembre 1999 “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei”, del D.M. 22 ottobre 2004 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei” e nel rispetto del Regolamento didattico di Ateneo.

2. Il presente Regolamento, per garantire la revisione annuale dei Corsi, stabilisce che le modalità didattiche e gli aspetti organizzativi specifici vengano riportati annualmente sul sito del Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali.

3. Il presente Regolamento entra in vigore nell’anno accademico 2025/2026.

Art. 2 – Titoli e Corsi di laurea.

1. Al Corso di studi unificato in Scienze politiche fanno capo i seguenti Corsi di laurea appartenenti alle classi di seguito specificate:

a) Corso di laurea in Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali);

b) Corso di laurea magistrale in Global Politics e Relazioni internazionali (LM-52 Relazioni internazionali).

2. I titoli relativi ai Corsi previsti dal presente articolo possono essere rilasciati anche mediante percorsi integrati con altri Atenei italiani o stranieri. Il conferimento di doppio titolo o di titolo congiunto è disciplinato dalle convenzioni stipulate con gli Atenei interessati.

Art. 3 - Obiettivi formativi.

A) Corso di laurea triennale in Scienze politiche e delle relazioni internazionali

1. Il Corso di laurea triennale in Scienze politiche e delle relazioni internazionali si propone di formare laureate e laureati con solide e articolate capacità professionali, interessati a una formazione agile e multidisciplinare, che fornisca le capacità necessarie per accedere agli ambiti lavorativi che richiedono una spiccata attitudine dinamica.

2. La formazione, rigorosamente multidisciplinare e interdisciplinare, è orientata all'acquisizione del metodo, delle nozioni e degli strumenti critici necessari per comprendere, interpretare e gestire nella loro complessità i problemi attuali, anche in prospettiva internazionale.

3. Nel rispetto degli obiettivi formativi qualificanti individuati dalla classe di riferimento, il Corso di laurea in Scienze politiche e delle relazioni internazionali si propone di integrare le conoscenze di base tipiche di una formazione interdisciplinare negli ambiti giuridico, economico, storico, sociologico e politologico con una preparazione orientata alla dimensione locale, nazionale, internazionale e transnazionale dei sistemi politici e sociali contemporanei, al fine di sviluppare una specifica competenza nella comprensione, nell'analisi e nella gestione delle attività pubbliche, private e del terzo settore.

4. L'articolazione del Corso di laurea si propone i seguenti obiettivi formativi:

- fornire conoscenze fondamentali per la comprensione e l'analisi critica dei fenomeni politici, economici e sociali a livello europeo e internazionale, nonché dei sistemi giuridici nazionali e internazionali;
- offrire adeguate competenze metodologiche per l'analisi comparativa di fenomeni politici e sociali, da utilizzare nell'ambito degli enti pubblici (locali, nazionali ed europei) e delle imprese private che operano sia a livello nazionale, sia a livello europeo;
- creare abilità professionali spendibili nell'ambito dell'amministrazione statale, delle istituzioni europee e delle organizzazioni internazionali, governative e non governative, tra cui quelle di cooperazione allo sviluppo e con scopi assistenziali e umanitari;
- favorire l'acquisizione di competenze trasversali che permettano a Studentesse e Studenti di aggiornare le proprie conoscenze e operare in contesti interdisciplinari, riuscendo ad adattare il proprio stile comunicativo ai diversi pubblici di riferimento;
- dotare Studentesse e Studenti di una conoscenza multidisciplinare degli strumenti teorici e metodologici dell'economia, della storia delle idee, della storia politica del mondo, del diritto, delle istituzioni politiche e dei fenomeni sociali, da impiegare nell'ambito di aziende, enti ed organismi pubblici e privati, dei fenomeni sociali da impiegare nei settori dei servizi, dei beni culturali, del turismo e della comunicazione.

5. In relazione a conoscenza e capacità di comprensione, chi si laurea in Scienze politiche e delle relazioni internazionali acquisisce:

- una solida conoscenza degli ordinamenti giuridici nazionali, europei e internazionali, oltre che la capacità di interpretarli in modo critico;
- una solida conoscenza dei principali aspetti teorici e metodologici delle relazioni europee e internazionali in ambito economico;
- una solida conoscenza dei principali aspetti storici, teorici e concettuali dei fenomeni socio-politici che si presentano a diversi livelli (locale, nazionale, sovranazionale e internazionale);
- la capacità di analizzare in modo interdisciplinare le dinamiche di rilevanza internazionale, considerando contestualmente la dimensione giuridica, economica, storica, sociologica e politica di tali dinamiche;
- gli strumenti metodologici per comprendere i fenomeni e i processi politici complessi che caratterizzano l'odierna realtà internazionale, europea e transnazionale, tenendo presente simultaneamente e integrando gli aspetti economici, sociali, politici e giuridici.

6. I risultati di apprendimento attesi per chi si laurea in Scienze politiche e delle relazioni internazionali rispetto alla capacità di applicare conoscenza e comprensione sono i seguenti:

- la capacità di comprendere e utilizzare in modo efficace la terminologia, la metodologia e gli strumenti concettuali propri delle discipline che caratterizzano il Corso di studio;
- la capacità di inquadrare e interpretare, sotto il profilo storico, giuridico ed economico problemi di varia natura e complessità caratterizzanti il contesto locale, nazionale, europeo e internazionale;
- la capacità di sostenere, con argomentazioni fondate, idee e proposte per affrontare le sfide che caratterizzano il mondo contemporaneo, elaborando scenari multilivello;
- la capacità di applicare le conoscenze acquisite alla risoluzione di problemi concreti.

7. Chi si laurea in Scienze politiche e delle relazioni internazionali possiede:

- la capacità di raccogliere dati e informazioni sui fenomeni e sui processi socio-politici ed economici a livello locale, nazionale, europeo e internazionale, inclusi quelle che coinvolgono organismi pubblici e soggetti privati;
- la capacità di organizzare, analizzare e interpretare tali dati e informazioni per esprimere una valutazione autonoma, logicamente coerenti sia sotto il profilo giuridico-economico sia su un piano storico-politico;
- la capacità di definire, in modo critico, la propria posizione sulle questioni più rilevanti che caratterizzano le società contemporanee, tenendo in considerazione la natura complessa dei fenomeni socio-politici ed economici;
- le abilità linguistiche e lessicali idonee a comunicare in modo efficace nella realtà sociale nazionale, europea e internazionale, sia in italiano sia almeno in un'altra lingua straniera;

- la capacità di esporre con chiarezza i risultati delle proprie analisi empiriche, relativamente alle singole aree disciplinari pertinenti al Corso di studi, utilizzando un lessico appropriato e adeguato al contesto e all'interlocutore con cui si rapporta;
- l'abilità di esporre chiaramente le proprie idee in forma scritta e orale attraverso argomentazioni adeguatamente strutturate e logicamente coerenti;
- la capacità di impostare, nel contesto lavorativo, relazioni di studio e di lavoro anche all'interno di gruppi multidisciplinari e multiculturali;
- la capacità di proseguire e perfezionare la propria formazione con un elevato grado di autonomia, all'interno dei corsi di laurea magistrale o di master universitari, in Italia e all'estero;
- la capacità di applicare i metodi e gli strumenti che ha acquisito durante il proprio percorso formativo nel contesto professionale in cui opera, e di approfondire in modo autonomo i temi trattati nei diversi insegnamenti del Corso di studi;
- la capacità di mantenere costantemente aggiornate le proprie conoscenze teorico-concettuali e le proprie metodologie di analisi nell'ambito dei percorsi di formazione avanzata e nel contesto dell'attività lavorativa che svolge, attraverso percorsi autonomi di documentazione e di formazione.

8. Al credito formativo universitario corrispondono 25 ore di impegno complessivo per ogni Studente/Studentessa. Ad ogni CFU corrisponde un numero di ore di lezione frontale di norma pari a 6, e comunque compreso tra 5 ed 8. È consentita una diversa corrispondenza ore/CFU nei casi specifici di forme didattiche come identificate da Regolamento didattico di Ateneo.

B) Corso di laurea magistrale in *Global Politics e Relazioni internazionali*

1. Il Corso di laurea magistrale in Global Politics e Relazioni internazionali si propone l'obiettivo di formare laureate e laureati interessate/i ad intraprendere carriere nell'ambito delle relazioni internazionali, accedendo a ruoli di responsabilità nelle Organizzazioni Internazionali e nelle Organizzazioni Non Governative, oltre che, previo concorso, alla carriera diplomatica. Chi si laurea in Global Politics e Relazioni internazionali potrà inoltre acquisire conoscenze generalmente richieste dalla Pubblica amministrazione, dalle organizzazioni partitiche, dalle agenzie di valutazione e consulenza, da imprese pubbliche e private, dagli organi di informazione e da altri contesti lavorativi.

2. Il percorso formativo proposto approfondisce e rafforza le conoscenze e le capacità di comprensione già maturate durante il primo ciclo di studi e consente di elaborarle e applicarle in forma originale, anche nel campo della ricerca. Al termine del percorso formativo, i laureati e laureate dovranno essere in grado di applicare le conoscenze acquisite, valutare criticamente i problemi connessi al proprio settore di studio e affrontare settori nuovi e non familiari in contesti interdisciplinari.

3. La conoscenza e la capacità di comprensione vengono sviluppate estendendo e rafforzando le competenze già acquisite nel Corso di laurea di primo livello. Chi si laurea in Global Politics e

Relazioni internazionali ha, quindi, la capacità di elaborare idee originali, formulare giudizi e illustrare in modo chiaro e appropriato – sia a interlocutori specialisti, sia a quelli non specialisti – argomentazioni personali sulle politiche e i programmi di intervento nel contesto globale, con particolare riferimento ai diritti umani, alle relazioni internazionali, alla negoziazione multilaterale e alla mediazione interculturale.

In particolare, è possibile considerare i seguenti risultati di apprendimento per chi si laurea in Global Politics e Relazioni internazionali:

- una conoscenza approfondita degli aspetti giuridici, economici e storico-politologici delle relazioni internazionali e del sistema politico globale;
- la capacità di analizzare, interpretare, gestire e valutare le dinamiche proprie alla dimensione globale dei fenomeni politici, giuridici e sociali;
- la capacità di sviluppare idee originali, attuare e monitorare le politiche e gli interventi su scala globale, anche su questioni non oggetto di materie curriculari.

4. Per quanto riguarda la capacità di applicare conoscenza e comprensione in relazione al Corso di laurea magistrale in Global Politics e Relazioni internazionali, si possono considerare i seguenti risultati di apprendimento:

- capacità critiche e argomentative;
- capacità di elaborare documenti di carattere giuridico (quali leggi, regolamenti, contratti, trattati, pareri, memorie difensive dinanzi a tribunali internazionali), economico (quali documenti programmatici o descrittivi di carattere economico), e documenti esplicativi di fenomeni storici, sociologici e politologici;
- capacità di affrontare problematiche inerenti tematiche nuove o non familiari.

5. Chi si laurea in Global Politics e Relazioni internazionali possiede:

- la capacità di applicare le conoscenze acquisite e di comprendere le dinamiche che caratterizzano il sistema politico globale, anche in ambiti nuovi e non familiari, nonché in contesti interdisciplinari e multiculturali;
- la capacità di formulare giudizi articolati sulla base delle informazioni disponibili, anche se limitate o incomplete;
- la capacità di articolare e di difendere la propria posizione sulle principali questioni internazionali, tenendo in considerazione la complessità dei fenomeni globali e la presenza di altre posizioni o prospettive;
- un livello di competenza linguistica che consenta di comunicare, nella realtà sociale europea e internazionale, in modo efficace in lingua francese e in modo fluente in lingua inglese;
- la capacità di comunicare in modo chiaro ed efficace le proprie opinioni e i risultati delle proprie ricerche, oltre a quella di discutere in maniera competente le metodologie applicate;
- la capacità di redigere testi corretti, sul piano formale e sostanziale, in modo rigoroso nel metodo e nei contenuti;
- la capacità di elaborare criticamente le nozioni e le metodologie apprese;

- la capacità di disporre di un autonomo metodo di studio, apprendimento e di riflessione individuale che consenta di mantenere aggiornate le proprie conoscenze, anche acquisendo nuovi strumenti e nuove tecniche di analisi.

5. Al credito formativo universitario corrispondono 25 ore di impegno complessivo per ogni Studente/Studentessa. Ad ogni CFU corrisponde un numero di ore di lezione frontale di norma pari a 6, e comunque compreso tra 5 ed 8. È consentita una diversa corrispondenza ore/CFU nei casi specifici di forme didattiche come identificate da Regolamento didattico di Ateneo.

Art. 4 – Requisiti di ammissione al Corso di laurea triennale in Scienze politiche e delle relazioni internazionali

1. Per l'ammissione al Corso di laurea in Scienze politiche e delle relazioni internazionali (Classe L-36) è necessario il diploma di scuola media superiore di durata quinquennale o altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo. È richiesto inoltre il possesso delle conoscenze di base acquisite negli Istituti di istruzione secondaria superiore, con particolare riferimento a: conoscenze linguistiche (capacità di comprendere e interpretare testi in lingua italiana e di esprimersi in modo sufficientemente corretto in lingua italiana) e capacità logico-argomentative.

2. La verifica delle conoscenze in ingresso si svolge all'inizio di ogni anno accademico, secondo le modalità definite nel seguente comma 3. Nel caso in cui la verifica delle conoscenze in ingresso riveli carenze nella preparazione richiesta per l'accesso al Corso di Studi, la Studentessa/lo Studente viene indirizzata/o ad attività formative integrative e tutoriali, volte a colmare le lacune evidenziate dalla prova d'ingresso, per assolvere l'obbligo formativo aggiuntivo che ne risulta, entro il primo anno di corso. Tale verifica ha valenza di orientamento, non è selettiva ed è obbligatoria ai fini dell'individuazione degli obblighi formativi; lo scopo della verifica, il cui superamento non è vincolante per l'immatricolazione, è quello di verificare la preparazione in ingresso di Studentesse e Studenti, renderli/e consapevoli delle competenze possedute ed individuare eventuali lacune formative da colmare mediante la partecipazione ad attività formative di sostegno, organizzate dal Dipartimento e/o dal Corso di Studio.

3. La preparazione iniziale di Studenti e Studentesse è valutata considerando il profitto conseguito nel corso degli studi di Scuola secondaria superiore. È considerato idoneo, e quindi sufficientemente preparato a frequentare con profitto il Corso di laurea, chi abbia conseguito il diploma con un punteggio di almeno 70/100 (o 42/60).

4. In ottemperanza alla normativa nazionale (art. 6 DM 270/2004), la prova per la verifica delle conoscenze in ingresso, di carattere non selettivo, deve essere sostenuta da chi abbia conseguito il diploma con un punteggio inferiore a 70/100 (o inferiore a 42/60).

5. La prova è volta ad accertare il possesso delle conoscenze di base, acquisite di norma negli Istituti di istruzione secondaria superiore, con particolare riferimento alla capacità di comprendere la struttura logica di un discorso e interpretare brevi testi in lingua italiana. La prova, che si può sostenere una sola volta ed è somministrata attraverso piattaforma di Ateneo, consiste di 15 domande. La valutazione della prova attribuirà un punteggio in base 30 (2 punti per ogni domanda). Sarà giudicato idoneo il candidato che ottenga un punteggio di almeno 18/30. Il superamento della prova non comporta acquisizioni di Crediti Formativi Universitari. La prova è resa disponibile a partire dall'inizio delle lezioni (primo semestre) di ogni anno accademico ed è fruibile liberamente, previa autenticazione con le proprie credenziali personali, da Studentesse e Studenti. L'esito della prova sarà verificabile alla fine del test direttamente sulla piattaforma di Ateneo.

Coloro che non superino o non sostengano la prova entro il 31 dicembre di ogni anno saranno indirizzati ad Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA). In particolare, ogni anno viene messo a disposizione un breve corso propedeutico, per consentire a Studentesse e Studenti di familiarizzare con alcuni metodi di approccio alla comprensione di un testo specialistico. Alla fine del Corso propedeutico, viene somministrato un test, sempre sulla piattaforma di Ateneo, ripetibile più volte. Gli OFA si considerano assolti nel momento in cui il test di verifica è superato. Coloro che non superino la prova entro l'inizio del primo semestre del secondo anno, non potranno sostenere gli esami previsti al secondo anno.

6. La prova è obbligatoria per chiunque abbia conseguito un Diploma di scuola media superiore all'estero. Sono esonerati dalla verifica delle conoscenze in ingresso, di carattere non selettivo, gli immatricolati per trasferimento, i passaggi da altri Corsi e gli immatricolati per rinuncia o decadenza che abbiano sostenuto almeno 2 esami nel corso di provenienza. Sono esonerati anche i laureati presso un altro Corso di laurea.

Art. 5 – Requisiti di ammissione al Corso di laurea magistrale in Global Politics e Relazioni internazionali

Modalità di ammissione per Studentesse e Studenti che hanno conseguito una laurea in Italia

1. Per l'accesso al Corso di laurea magistrale in Global Politics e Relazioni internazionali (Classe LM-52) è richiesto il possesso di un diploma universitario di durata triennale, di una laurea di primo livello, di una laurea a ciclo unico o di una laurea quadriennale conseguita presso gli Atenei italiani oppure di un titolo accademico conseguito all'estero e ritenuto equipollente a una laurea di primo livello.

2. Coloro che non siano in possesso del titolo di laurea triennale nella Classe L-36 (DM. 270/04) oppure nella Classe L-37 (DM. 270/04) conseguita presso qualsiasi Ateneo, ai fini dell'accesso al Corso di laurea magistrale in Global Politics e Relazioni internazionali dovranno aver acquisito un numero minimo di 24 CFU in uno o più di questi settori:

- GIUR-01/A (ex IUS/01) – Diritto Privato
- GIUR-02/A (ex IUS/04) – Diritto Commerciale

- GIUR-05/A (ex IUS/08) – Diritto Costituzionale
- GIUR-05/A (ex IUS/09) – Diritto Pubblico)
- GIUR-06/A (ex IUS/10) – Diritto amministrativo
- GIUR-09/A (ex IUS/13) – Diritto internazionale
- GIUR-10/A (ex IUS/14) – Diritto dell'Unione europea
- GIUR-11/B (ex IUS/21) – Diritto pubblico comparato
- GSPS-01/A (ex SPS/01) – Filosofia politica
- GSPS-02/A (ex SPS/04) – Scienza Politica
- GSPS-03/A (ex SPS/02) – Storia delle dottrine politiche
- GSPS-03/B (ex SPS/03) – Storia delle Istituzioni politiche
- GSPS-04/B (ex SPS/06) – Storia delle Relazioni internazionali
- GSPS-05/A (ex SPS/07) – Sociologia generale
- GSPS-06/A (ex SPS/08) – Sociologia dei processi culturali e comunicativi
- GSPS-04/C (ex SPS/13) – Storia e istituzioni dell'Africa
- GSPS-04/D (ex SPS/14) – Storia e istituzioni dell'Asia
- HIST-03/A (ex M-STO/04) – Storia contemporanea
- ECON-01/A (ex SECS-P/01) – Economia Politica
- ECON-02/A (ex SECS-P/02) – Politica Economica
- STEC-01/B (ex SECS-P/12) Storia economica

3. L'ammissione al Corso di laurea magistrale avviene in seguito alla verifica obbligatoria della preparazione personale di Studenti e Studentesse, a cui si può accedere solo se si è in possesso dei requisiti curriculari sopra riportati. In particolare, sono considerati adeguatamente preparati per accedere al Corso di laurea coloro che siano in possesso di un titolo di laurea triennale nella Classe L-36 (DM. 270/04) o nella Classe L-37 (DM. 270/04), conseguita presso qualsiasi Ateneo, a condizione che abbiano ottenuto un voto di laurea non inferiore a 80/110. Coloro che non siano in possesso del titolo di laurea triennale nella Classe L-36 (DM. 270/04) o nella Classe L-37 (DM. 270/04), o che siano in possesso del titolo di laurea triennale nella Classe L-36 (DM. 270/04) o nella Classe L-37 (DM. 270/04) con un voto di laurea inferiore a 80/110, devono sostenere un colloquio orale che si svolgerà secondo le modalità e le procedure indicate nel seguente comma 4.

4. La prova per la verifica della preparazione personale consiste in un colloquio volto ad accertare il possesso delle conoscenze di base per poter affrontare i corsi obbligatori del percorso di studi, in campo socio-storico-politologico, giuridico ed economico. Per la preparazione del colloquio, il Corso di Studi mette ogni anno a disposizione, nell'apposita sezione del sito internet del Corso, materiale idoneo, ad accesso aperto, nei tre suddetti ambiti (socio-storico-politologico, giuridico ed economico).

Una Commissione di selezione, istituita dal Corso di Studi, valuterà caso per caso il materiale che ogni candidato/a dovrà preparare per il colloquio in base agli esami sostenuti durante la propria carriera accademica, comunicando l'esito della valutazione con congruo anticipo rispetto alla prova di accesso.

Le date delle prove sono comunicate attraverso il sito internet del corso.

L'esito della verifica è attestato in un apposito registro predisposto dalla Segreteria Studenti e comunicato a candidati e candidate al termine della prova stessa.

Art. 5bis – Requisiti di ammissione al Corso di laurea magistrale in Global Politics e Relazioni internazionali

Modalità di ammissione per Studentesse e Studenti che non hanno conseguito una laurea in Italia

1. Per l'accesso al Corso di laurea magistrale in Global Politics e Relazioni internazionali (Classe LM-52) è richiesto il possesso di un diploma universitario di durata triennale, di una laurea di primo livello, di una laurea a ciclo unico o di una laurea quadriennale conseguita presso gli Atenei italiani oppure di un titolo accademico conseguito all'estero e ritenuto equipollente a una laurea di primo livello.

2. Per l'ammissione al Corso, coloro che abbiano conseguito un diploma di laurea di primo ciclo al di fuori dall'Italia sono valutati esclusivamente in base al proprio percorso di studi, senza necessità del colloquio orale. Una Commissione di Docenti nominata dal Consiglio di Corso di studi valuta, per ogni Studentessa o Studente, il possesso delle conoscenze di base in campo socio-storico-politologico, giuridico ed economico, attraverso il certificato degli esami sostenuti (*transcript of records*).

Art. 6 - Offerta formativa e presentazione del piano di studi.

1. L'offerta formativa e il relativo piano degli studi sono pubblicizzati ogni anno attraverso il sito del Corso di laurea e il sito del Dipartimento.

2. Le modalità di presentazione *on line* del piano di studi individuale da parte di Studenti e Studentesse sono rese note attraverso il sito del Corso di laurea.

Art. 7 – Esami di profitto e formazione della relativa Commissione.

1. I/le Docenti, a qualunque titolo, degli insegnamenti impartiti nei Corsi di laurea in Scienze politiche svolgono, in ogni anno solare non meno di otto appelli, fissati secondo le norme stabilite dal presente Regolamento.

2. Nel caso in cui il medesimo insegnamento sia impartito da più Docenti, il numero degli appelli annuali deve essere uguale; in caso di mancato accordo tra i Docenti, prevale la decisione del Titolare con maggiore anzianità di ruolo, sentito il Direttore del Dipartimento.
3. Entro il trentuno ottobre di ogni anno, il Consiglio di Dipartimento delibera, con riguardo all'intero anno solare successivo, i periodi entro i quali tenere gli appelli degli esami di profitto degli insegnamenti impartiti nei Corsi di studio attivati dal Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali.
4. Rispettando la tempistica comunicata dal Dipartimento, i Docenti inseriscono *on line* le date degli appelli degli esami di profitto che si terranno nell'anno accademico successivo. Il Consiglio di Corso di studi approva entro il mese di ottobre il calendario e le commissioni degli esami di profitto.
5. Le Commissioni sono presiedute dal coordinatore, o coordinatrice, del corso integrato o dal/la Titolare dell'insegnamento o, in caso di suo impedimento, da altro/a Docente titolare di materia affine nominato dal Presidente del Consiglio di Corso. Le Commissioni di esame sono composte dal Presidente e da uno o più membri scelti/individuati tra gli altri Professori, Ricercatori, Titolari di assegno di ricerca e i cultori della materia nominati dal Consiglio del Corso di Studi. In caso di verbalizzazione on-line, la sottoscrizione del verbale telematico viene effettuata dal solo Presidente di Commissione. La ripartizione del lavoro delle Commissioni d'esame in sottocommissioni, o in altra forma di articolazione organizzativa, si attua su indicazione dei rispettivi Presidenti.
6. Delle Commissioni degli esami di profitto possono fare parte anche i "Cultori della materia", previa nomina deliberata dal Consiglio di Dipartimento, secondo il relativo Regolamento. Si intendono "Cultori della materia" gli esperti/le esperte o studiosi/e, non appartenenti ai ruoli del personale universitario Docente e Ricercatore, che abbiano acquisito, nelle discipline afferenti ad uno specifico settore scientifico-disciplinare, documentate esperienze o peculiari competenze.
7. Fra un appello di esami e il successivo devono intercorrere non meno di quattordici giorni, nell'ambito della medesima sessione.
8. Non è consentita la sovrapposizione di esami di profitto relativi a insegnamenti obbligatori dello stesso anno accademico; non si ha sovrapposizione degli esami di profitto, ove gli esami si svolgano nel medesimo giorno, con un intervallo di almeno quattro ore.

Art. 8 – Prove di esame di profitto.

1. In ciascuna sessione di esame, le Studentesse e gli Studenti in regola con l'iscrizione possono partecipare a tutti gli appelli di tutti gli esami per i quali possiedano l'attestazione di frequenza.

2. Le prove di esame di profitto sono pubbliche e si svolgono nel giorno e nell'orario stabiliti. Le prove si svolgono in forma orale e/o in forma scritta; il/la Presidente della Commissione degli esami di profitto può far precedere la prova orale da una prova scritta, anche mediante questionario, secondo le modalità previste dal syllabus.

3. Prima dell'apertura della lista d'iscrizione all'esame *on line*, il/la Presidente della Commissione degli esami di profitto, in caso di sopravvenuto e grave impedimento, può variare la data di uno o più appelli, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio di Corso. Di questa variazione è data pubblicità sul sito del Corso di laurea. La nuova data non potrà essere stabilita in un giorno antecedente quella precedentemente fissata. Soltanto in casi eccezionali e per comprovate esigenze organizzative, il/la Presidente della Commissione degli esami di profitto potrà variare la data dell'appello successivamente all'apertura delle liste di iscrizione agli esami via Internet, dandone tempestiva comunicazione a Studenti e Studentesse, oltre che al Presidente di Corso di studi. Date e orario degli appelli non possono in alcun caso essere anticipati.

4. Il/la Presidente della Commissione degli esami di profitto, che risulti motivatamente impossibilitato, il giorno della prova di esame, a svolgere il proprio ufficio, può farsi sostituire da un altro/a Docente del medesimo insegnamento o dal/la Docente di un insegnamento affine, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Corso. In caso di indisponibilità di altro/a Docente a presiedere la Commissione degli esami di profitto, l'appello deve essere sospeso e rinviato a data successiva.

Art. 9 – Svolgimento delle prove di esame di profitto.

1. A scelta del/la Presidente della Commissione degli esami di profitto, le prove di esame si svolgono seguendo l'ordine alfabetico o quello, crescente, di matricola degli Studenti e delle Studentesse regolarmente iscritti/e all'esame, oppure altro criterio imparziale.

2. Il/la Presidente della Commissione degli esami di profitto ha facoltà di ammettere a sostenere la prova di esame, con precedenza sugli altri, chiunque giustifichi adeguatamente l'esigenza di essere esaminato/a in deroga all'ordine prescelto ai sensi del precedente comma.

3. Il/la Presidente della Commissione degli esami di profitto deve curare di distribuire convenientemente, anche nell'arco di più giornate, le prove di esame di profitto, dandone adeguata comunicazione; in ogni caso, dette prove debbono terminare, fatti salvi i casi eccezionali e sentito il/la Presidente del Corso di studi, entro quindici giorni dalla data di inizio dell'appello.

4. Per ragioni di sicurezza, il/la Presidente della Commissione degli esami di profitto deve aver cura che, durante le prove di esame di profitto, non siano presenti in aula persone in numero superiore a quello consentito, disponendo che siano allontanate le persone in eccedenza rispetto al predetto numero.

5. Coloro che non abbiano superato la prova di esame possono presentarsi alla stessa commissione all'appello immediatamente successivo.

6. La valutazione dell'esame è espressa in trentesimi. Ai fini del superamento dell'esame è necessario conseguire il punteggio minimo di diciotto.

Art. 10 – Verbali.

1. A cura del/la Presidente della Commissione degli esami di profitto, o di un altro/a suo/a Componente a ciò delegato/a dal/la Presidente, i relativi verbali sono compilati e firmati al più presto nel sistema informatico di Ateneo.

2. Per gli insegnamenti impartiti in uno dei Corsi di studio attivati dal Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali, con raddoppio o triplicazione, è fatto divieto alla Segreteria del relativo Corso di studio di procedere alla registrazione dell'esame di profitto sostenuto con una Commissione di esame diversa da quella alla quale la Studentessa o lo Studente risulti assegnata/o per lettera alfabetica, per anno di corso o per matricola. La Segreteria del relativo Corso di studio comunica tempestivamente, alla Studentessa o allo Studente, l'invalidità di detta prova, invitandolo a presentarsi a sostenere la prova di esame di fronte alla Commissione alla quale risulti assegnato.

Art. 11 – Idoneità nelle prove di abilità linguistica.

A) Corso di laurea triennale in Scienze politiche e delle relazioni internazionali

1. La verifica della conoscenza delle due lingue straniere (inglese e francese) per il conseguimento dell'idoneità nelle prove di Abilità linguistica si svolge a cura del Centro Linguistico di Ateneo.

B) Corso di laurea magistrale in Global Politics e Relazioni internazionali

1. La verifica della conoscenza delle due lingue straniere (inglese e francese) per il conseguimento dell'idoneità nelle prove di Abilità linguistica si svolge a cura del Centro Linguistico di Ateneo.

Art. 12 - Tirocini.

A) Corso di laurea triennale in Scienze politiche e delle relazioni internazionali

1. Studenti e Studentesse che abbiano conseguito almeno 90 CFU e siano iscritti/e al secondo anno di corso, o ad anni successivi, possono effettuare un tirocinio curriculare.

Il tirocinio curriculare non può avere durata inferiore alle 75 o alle 150 ore a seconda del numero di CFU a esso associati in termini di riconoscimento, rispettivamente 3 o 6 CFU.

2. L'attivazione del tirocinio avviene *on-line* sulla piattaforma di Ateneo. Studentesse e Studenti possono usufruire di tirocini formativi per i quali l'Università di Parma abbia già concluso apposite Convenzioni (a.), oppure possono proporre l'effettuazione di tirocini al di fuori delle convenzioni previamente stipulate dall'Università (b.). Nel primo caso (a.), Studentesse e Studenti devono accedere alla piattaforma di Ateneo, prendere visione dei tirocini proposti nella pagina web dei tirocini-*on-line*, accettare il tirocinio che ritengono maggiormente di loro interesse. Nel secondo caso (b.), il Soggetto ospitante, individuato dalla Studentessa o dallo Studente, dovrà procedere all'accreditamento sulla piattaforma di Ateneo, richiedere la attivazione di una Convenzione con l'Ateneo, proporre il tirocinio "a studente noto", designando un Tutor del Soggetto ospitante che seguirà la Studentessa o lo Studente durante il tirocinio. L'interessato/a potrà quindi procedere all'accettazione di questo tirocinio.

In entrambi i casi, la Studentessa o lo Studente individua il/la Docente che assumerà le funzioni di Tutor universitario. Il/la Docente-Tutor, presa visione *on-line* del tirocinio, provvede a verificare che l'attività descritta sia congrua con il Corso di studi in Scienze politiche e delle relazioni internazionali e approva mediante convalida *on-line*. Gli Uffici amministrativi preposti provvedono ad attivare il tirocinio con la convalida *on-line*.

3. Al termine del tirocinio, la Studentessa o lo Studente interessata/o trasmette, al Tutor universitario, la relazione finale sull'attività svolta, unitamente al foglio delle presenze, che certifica le ore di tirocinio effettivamente svolte, e alla relazione finale redatta dal Tutor del Soggetto ospitante. Alla luce della documentazione fornita, il Tutor universitario valuta l'attività svolta e, nel caso di parere positivo, dà il nulla-osta al riconoscimento dei relativi CFU al Consiglio di Corso. Ciò, salvo che il tirocinio si sia concluso integralmente attraverso modalità informatiche sulla piattaforma di Ateneo mediante riconoscimento dell'attività da parte del Tutor universitario, e automatica trasmissione del riconoscimento alla Segreteria Studenti per la registrazione.

Il tirocinio formativo curriculare consente di attribuire fino a 6 CFU. Tali crediti non incidono sulla media dei voti e sono considerati quali attività a scelta dello/a Studente/essa.

4. Le attività di tirocinio non potranno essere riconosciute, qualora lo Studente o la Studentessa non presenti la documentazione completa, attestante l'attività svolta, entro sei mesi dal termine del tirocinio.

B) Corso di laurea magistrale in Global Politics e Relazioni internazionali

1. Gli Studenti e le Studentesse iscritti/e possono effettuare un tirocinio formativo curriculare di durata non inferiore alle 150 ore.

2. L'attivazione del tirocinio avviene *on-line* sulla piattaforma di Ateneo. Le Studentesse e gli Studenti possono usufruire di tirocini formativi per i quali l'Università di Parma abbia già concluso apposite Convenzioni (a), oppure possono proporre l'effettuazione di tirocini al di fuori delle convenzioni previamente stipulate dall'Università (b). Nel primo caso (a), Studentesse e Studenti devono accedere alla piattaforma di Ateneo, prendere visione dei tirocini proposti nella pagina web dei tirocini-*on-line*, accettare il tirocinio che ritiene maggiormente di suo interesse. Nel secondo caso (b), il Soggetto ospitante, individuato dalla Studentessa o dallo Studente, dovrà procedere all'accreditamento sulla piattaforma di Ateneo, richiedere la attivazione di una Convenzione con l'Ateneo, proporre il tirocinio "a studente noto", designando un Tutor del Soggetto ospitante che seguirà la Studentessa o lo Studente durante il tirocinio. L'interessato/a potrà quindi procedere all'accettazione di detto tirocinio.

In entrambi i casi, la Studentessa o lo Studente individua il/la Docente che assumerà le funzioni di Tutor universitario. Il/la Docente-Tutor, presa visione *on-line* del tirocinio, provvede a verificare che l'attività descritta sia congrua con il Corso di studi in Relazioni internazionali ed europee e approva mediante convalida *on-line*. Gli Uffici amministrativi preposti provvedono ad attivare il tirocinio con la convalida *on-line*.

3. Al termine del tirocinio, lo Studente o la Studentessa interessato/a trasmette al/la Tutor universitario/a la relazione finale sull'attività svolta, unitamente al foglio delle presenze, che certifica le ore di tirocinio effettivamente svolte e alla relazione finale redatta dal Tutor del Soggetto ospitante. Alla luce della documentazione fornita, il/la Tutor universitario/a valuta l'attività svolta e, nel caso di parere positivo, dà il nulla-osta al riconoscimento di 6 CFU al Consiglio di Corso. Ciò, salvo che il tirocinio si sia concluso integralmente attraverso modalità informatiche sulla piattaforma di Ateneo mediante riconoscimento dell'attività da parte del/la Tutor universitario/a e automatica trasmissione del riconoscimento alla Segreteria Studenti per la registrazione.

Il tirocinio formativo curriculare consente di attribuire a Studenti e Studentesse un massimo di 6 CFU. Tali crediti non incidono sulla media dei voti e sono considerati quali attività a scelta dello studente.

4. Le attività di tirocinio non potranno essere riconosciute, qualora lo Studente o la Studentessa non presenti la documentazione completa, attestante l'attività svolta, entro sei mesi dal termine del tirocinio.

Art. 13 – Studi all'estero.

1. Le modalità per la valutazione delle attività svolte all'estero e per l'acquisizione di CFU sono disciplinate da apposito regolamento pubblicato sul sito del Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali.

Art. 14 - Prova finale per Studenti e Studentesse immatricolati/e prima dell'a.a. 2018-2019.

A) *Corso di laurea triennale in Scienze politiche e delle relazioni internazionali*

1. Sono istituite almeno tre sessioni di laurea per anno accademico.
2. La prova finale (13 CFU) del Corso di laurea in Scienze politiche e delle relazioni internazionali consiste nella discussione avanti la Commissione Istruttoria per gli esami di laurea, di cui all'articolo 18, di un elaborato di tesi, non inferiore alle 50 cartelle, relativo a una materia di insegnamento del Corso di Studi. In tale prova la Studentessa o lo Studente deve dimostrare di saper compiere l'analisi di un problema inerente all'ambito di una delle discipline del Corso di studio, anche in una prospettiva multidisciplinare, utilizzando i risultati più aggiornati della ricerca e della letteratura scientifica internazionale.
3. Per sostenere la prova finale lo Studente o la Studentessa individua un/a Docente (Relatore/Relatrice), di cui all'art. 15, con il quale decide il titolo della tesi ed effettua la stesura del proprio elaborato finale.
4. Concorrono al raggiungimento dei 13 CFU della prova finale, 5 CFU per "ulteriori abilità linguistiche". Per l'acquisizione di tali 5 CFU, il/la candidato/a redige una parte dell'elaborato di tesi - di norma introduzione e/o conclusioni - non inferiore alle 5 cartelle, in lingua inglese o francese, secondo quanto concordato con il Relatore o la Relatrice.

B) *Corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali ed europee*

1. Sono istituite almeno tre sessioni di laurea per anno accademico.
2. La prova finale (22 CFU) del Corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali ed europee consiste nella discussione avanti la Commissione Istruttoria per gli esami di laurea, di cui all'articolo 18, di un elaborato di tesi, non inferiore alle 80 cartelle, relativo a una materia di insegnamento del Corso di Studi. In tale prova la Studentessa o lo Studente deve dimostrare di saper compiere l'analisi di un problema inerente all'ambito di una delle discipline di studio del Corso, anche in una prospettiva multidisciplinare, e utilizzando i risultati più aggiornati della ricerca e della letteratura scientifica internazionale.
3. Per sostenere la prova finale la Studentessa o lo Studente individua un/a Docente (Relatore/Relatrice), di cui all'articolo 15, con il quale decide il titolo della tesi ed effettua la stesura del proprio elaborato finale.

4. Concorrono al raggiungimento dei 22 CFU della prova finale, 4 CFU per “ulteriori abilità linguistiche”. Per l’acquisizione di tali 4 CFU, il/la candidato/a redige una parte dell’elaborato di tesi - di norma introduzione e/o conclusioni - non inferiore alle 5 cartelle, in lingua inglese o francese, secondo quanto concordato con il Relatore o la Relatrice.

Art. 14bis - Prova finale Studenti e Studentesse immatricolati/e a partire dall’a.a. 2018/2019 e prima dell’a.a. 2025/2026

A) Corso di laurea triennale in Scienze politiche e delle relazioni internazionali

1. Sono istituite almeno tre sessioni di laurea per anno accademico.

2. La laurea in Scienze politiche e delle relazioni internazionali si consegue previo superamento di una prova finale, che consiste nella redazione e discussione di un elaborato, non inferiore alle 50 cartelle, su un argomento relativo a una materia di insegnamento del Corso di studio. In tale prova la Studentessa o lo Studente deve dimostrare di saper analizzare un problema inerente all’ambito di una delle discipline del Corso di studio, a partire dalla letteratura scientifica in materia, utilizzando, ove possibile, un approccio di tipo multidisciplinare.

La prova finale attribuisce 8 CFU.

3. Per sostenere la prova finale la Studentessa o lo Studente individua un/a Docente (Relatore/Relatrice), di cui all’articolo 15, con il quale decide il titolo della tesi ed effettua la stesura del proprio elaborato finale.

B) Corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali ed europee

1. Sono istituite almeno tre sessioni di laurea per anno accademico.

2. La laurea magistrale in Relazioni internazionali ed europee si consegue previo superamento di una prova finale, che consiste nella redazione e discussione di un elaborato non inferiore alle 80 cartelle, relativo a una materia di insegnamento del Corso di Studi. In tale prova la Studentessa o lo Studente deve dimostrare di saper compiere l’analisi di un problema inerente all’ambito di una delle discipline di studio del Corso, alla luce della letteratura scientifica più aggiornata in materia, e utilizzando le competenze acquisite, durante il suo percorso formativo, per un corretto approccio multidisciplinare.

La prova finale attribuisce 15 CFU.

3. Per sostenere la prova finale la Studentessa o lo Studente individua un/a Docente (Relatore/Relatrice), di cui all'articolo 15, con il quale decide il titolo della tesi ed effettua la stesura del proprio elaborato finale.

Art. 14^{ter} - Prova finale Studenti e Studentesse immatricolati/e a partire dall'a.a. 2025/2026

A) Corso di laurea triennale in Scienze politiche e delle relazioni internazionali

1. Sono istituite almeno tre sessioni di laurea per anno accademico.

2. La laurea in Scienze politiche e delle relazioni internazionali si consegue previo superamento di una prova finale, che consiste nella redazione e discussione di un elaborato, non inferiore alle 50 cartelle, su un argomento relativo a una materia di insegnamento del Corso di studio. In tale prova la Studentessa o lo Studente deve dimostrare di saper analizzare un problema inerente all'ambito di una delle discipline del Corso di studio, a partire dalla letteratura scientifica in materia, utilizzando, ove possibile, un approccio di tipo multidisciplinare.

La prova finale attribuisce 10 CFU.

3. Per sostenere la prova finale la Studentessa o lo Studente individua un/a Docente (Relatore/Relatrice), di cui all'articolo 15, con il quale decide il titolo della tesi ed effettua la stesura del proprio elaborato finale.

B) Corso di laurea magistrale in Global Politics e Relazioni internazionali

1. Sono istituite almeno tre sessioni di laurea per anno accademico.

2. La laurea magistrale in Global Politics e Relazioni internazionali si consegue previo superamento di una prova finale, che consiste nella redazione e discussione di un elaborato non inferiore alle 80 cartelle, relativo a una materia di insegnamento del Corso di Studi. In tale prova la Studentessa o lo Studente deve dimostrare di saper compiere l'analisi di un problema inerente all'ambito di una delle discipline di studio del Corso, alla luce della letteratura scientifica più aggiornata in materia, e utilizzando le competenze acquisite, durante il suo percorso formativo, per un corretto approccio multidisciplinare.

La prova finale attribuisce 13 CFU.

3. Per sostenere la prova finale la Studentessa o lo Studente individua un/a Docente (Relatore/Relatrice), di cui all'articolo 15, con il quale decide il titolo della tesi ed effettua la stesura del proprio elaborato finale.

Art. 15 – Relatore/Relatrice della prova finale.

A) Corso di laurea triennale in Scienze politiche e delle relazioni internazionali

1. Il Relatore o la Relatrice della tesi di laurea può essere il/la Docente, a qualsivoglia titolo, di uno degli insegnamenti impartiti nell'ambito del Corso di laurea in Scienze politiche e delle relazioni internazionali.
2. La tesi di laurea è assegnata in una disciplina in relazione alla quale il/la candidato/a abbia sostenuto il relativo esame di profitto.
3. Il Relatore o la Relatrice della tesi di laurea può essere anche un/a Docente di altro Corso di studio dell'Ateneo, con il/la quale lo Studente o la Studentessa abbia sostenuto un esame valido ai fini curriculari, relativo a un settore scientifico-disciplinare affine a quelli di pertinenza del Corso di Studi, il cui insegnamento non risulti impartito nel Corso di laurea in Scienze politiche e delle relazioni internazionali.
4. È fatta salva, nell'ipotesi in cui il medesimo insegnamento sia impartito da più Docenti, la possibilità di indirizzare lo Studente o la Studentessa ad altro/a Docente dello stesso insegnamento, in ragione della sua particolare competenza scientifica nel settore, nell'ambito del quale lo Studente o la Studentessa intenda chiedere l'assegnazione della tesi di laurea.
5. Il Relatore o la Relatrice, in considerazione della particolare competenza scientifica sul tema oggetto dell'elaborato di tesi, può affidare la cura del/la laureando/a a un Ricercatore o al/la Titolare di un assegno di ricerca del medesimo settore scientifico-disciplinare, o di settore scientifico-disciplinare affine, il/la quale potrà essere presente alla discussione avanti la Commissione per gli esami di laurea, sicché dovrà darne comunicazione, all'indirizzo di posta elettronica della Segreteria del Dipartimento, in tempo utile per la formazione della Commissione per gli esami di laurea.

B) Corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali ed europee (coorti immatricolate entro l'a.a. 2024/25) e Corso di laurea magistrale in Global Politics e Relazioni internazionali (coorti immatricolate dall'a.a. 2025/26)

1. Il Relatore o la Relatrice della tesi di laurea può essere il Docente, a qualsivoglia titolo, di uno degli insegnamenti impartiti nell'ambito del Corso di laurea magistrale.
2. La tesi di laurea è assegnata in una disciplina in relazione alla quale il/la candidato/a abbia sostenuto il relativo esame di profitto.

3. Il Relatore o la Relatrice della tesi di laurea può essere anche un/a Docente di altro Corso di studio dell'Ateneo, con il/la quale la Studentessa o lo Studente abbia sostenuto un esame valido ai fini curriculari, relativo a un settore scientifico-disciplinare affine a quelli di pertinenza del Corso di Studi, il cui insegnamento non risulti impartito nel Corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali ed europee (entro l'a.a. 2024/25) o in quello in Global Politics e Relazioni internazionali (a partire dall'a.a. 2025/26).

4. È fatta salva, nell'ipotesi in cui il medesimo insegnamento sia impartito da più Docenti, la possibilità di indirizzare la Studentessa o lo Studente ad altro/a Docente dello stesso insegnamento, in ragione della sua particolare competenza scientifica nel settore, nell'ambito del quale lo Studente o la Studentessa intenda chiedere l'assegnazione della tesi di laurea.

5. Previa domanda da parte del/la candidato/a e relativa autorizzazione da parte del Consiglio di Corso di studi, Il Relatore o la Relatrice della tesi di laurea può essere anche un/a Docente del Corso di laurea di primo livello in Scienze politiche e delle relazioni internazionali di un insegnamento nel cui settore disciplinare il/la candidato/a abbia sostenuto un esame di profitto nel Corso di primo livello.

6. Il Relatore o la Relatrice, in considerazione della particolare competenza scientifica sul tema oggetto dell'elaborato di tesi, può affidare la cura del/la laureando/a a un Ricercatore o al Titolare di un assegno di ricerca del medesimo settore scientifico-disciplinare, o di settore scientifico-disciplinare affine.

Art. 16 – Disponibilità all'ufficio di Relatore o Relatrice di tesi di laurea.

1. Ciascun/a Docente deve essere disponibile, con riferimento ad ogni anno accademico, a seguire un numero di tesi di laurea non inferiore a dieci e non superiore a venticinque.

2. Al fine di garantire il rispetto dei limiti contemplati al comma precedente, la Presidenza del Corso di studi in Scienze politiche può richiedere a ciascun/a Docente il numero di tesi assegnate nell'anno accademico precedente.

3. Nel caso in cui, in un determinato anno accademico, un/a Docente abbia superato il limite massimo indicato nel precedente comma 1, potrà disporre, nell'anno accademico successivo, di un numero di tesi assegnabili ridotto in misura corrispondente.

Art. 17 - Adempimenti per sostenere l'esame di laurea.

1. La Studentessa o lo Studente, da sessanta a trenta giorni prima della data di inizio della sessione di laurea, in cui intenda discutere la tesi, deve provvedere:

- alla presentazione e conferma della domanda di laurea on line, attraverso la propria pagina personale sul sistema di Ateneo compilando tutti i campi richiesti con l'indicazione del titolo della tesi e del nome del Relatore o della Relatrice;
- al versamento dell'imposta di bollo dovuta per la domanda di laurea, per il rilascio della pergamena di laurea e/o di ogni altro contributo previsto dall'Università di Parma;
- agli altri adempimenti prescritti dall'Università di Parma.

2. La Studentessa o lo Studente deve sostenere l'ultimo esame di profitto o di idoneità almeno quindici giorni prima della data di inizio della sessione di laurea.

3. La Studentessa o lo Studente, è tenuto/a a effettuare il caricamento dell'elaborato di tesi sul sistema di Ateneo almeno dieci giorni prima della data di inizio della sessione di laurea. L'approvazione della tesi sulla piattaforma di Ateneo da parte del Relatore o della Relatrice varrà da conferma definitiva di partecipazione all'appello di laurea.

4. La Studentessa o lo Studente è tenuto a presentarsi alla seduta di laurea con una copia personale della tesi, in formato cartaceo, da consegnare al Presidente della Commissione Istruttoria per gli esami di laurea, per il tempo necessario alla discussione.

Art. 18 - Commissioni per gli esami di laurea.

1. Le Commissioni per gli esami di laurea sono nominate dal Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali.

2. Le Commissioni per gli esami di laurea sono la Commissione Istruttoria e la Commissione di Proclamazione.

3. Al fine della formazione delle Commissioni per gli esami di laurea, su richiesta della Segreteria del Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali ciascun/a Docente o Titolare di assegno di ricerca è tenuto/a a comunicare la propria disponibilità a far parte delle Commissioni per gli esami di laurea, nella misura di volta in volta richiesta.

4. I/le Presidenti delle Commissioni degli esami di laurea sono nominati, di volta in volta, dal Direttore del Dipartimento, tenendo conto delle cariche accademiche, in atto o pregresse, ricoperte dai componenti le Commissioni per gli esami di laurea.

5. Le funzioni di Segretario delle Commissioni Istruttorie sono svolte dal Ricercatore o dal Professore a contratto meno anziano/a in ruolo, o dal/la Titolare di assegno di ricerca meno anziano in servizio, o dal Professore meno anziano in ruolo, facente parte della Commissione.

6. Le funzioni di Segretario delle Commissioni di Proclamazione sono svolte dal Docente meno anziano in ruolo, o dal Titolare di assegno di ricerca meno anziano in servizio, facente parte della Commissione.

7. In considerazione del numero di Laureandi/e della sessione, il Direttore del Dipartimento può proporre la nomina di più Commissioni per gli esami di laurea, che svolgano i propri lavori anche contemporaneamente.

Art. 19 - Svolgimento dell'esame di laurea.

1. La prova finale si articola nella fase istruttoria e nella fase di proclamazione.

2. La fase istruttoria consiste nella presentazione e discussione dell'elaborato finale da parte del laureando o della laureanda davanti alla Commissione Istruttoria. La Commissione Istruttoria è composta da un minimo di tre membri.

3. La fase di proclamazione, successiva alla fase istruttoria, consiste nella convocazione di tutti i candidati in un'aula di rappresentanza davanti alla Commissione di Proclamazione. Le commissioni di proclamazione sono composte da almeno cinque membri, la maggioranza dei quali deve essere costituita da docenti di ruolo.

Art. 20 - Fase istruttoria Studenti e Studentesse immatricolati/e prima dell'a.a. 2019/2020

1. Ai fini del presente Regolamento, le tesi di laurea si suddividono in tesi curriculari e in tesi di ricerca, ai sensi delle definizioni stabilite nei successivi commi 2 e 3.

2. Per tesi curriculare si intende la dissertazione che affronti un tema circoscritto e che sia accompagnata da una rassegna critica della letteratura scientifica sull'argomento. In questa ipotesi, il punteggio, stabilito dalla Commissione Istruttoria per gli esami di laurea, non può superare tre punti, assegnati in relazione all'elaborato finale sul quale verte la discussione del/la candidato/a e alla capacità argomentativa ed espositiva, altresì con riferimento ai quesiti posti dai componenti la Commissione Istruttoria.

3. Per tesi di ricerca si intende la dissertazione che richieda una trattazione accurata ed esauriente, che esprima buone capacità di lavoro in autonomia e riflessione critica. In questa ipotesi, il punteggio, stabilito dalla Commissione Istruttoria per gli esami di laurea, non può superare sette punti, assegnati in relazione all'elaborato finale sul quale verte la discussione del/la candidato/a e alla capacità

argomentativa ed espositiva, altresì con riferimento ai quesiti posti dai componenti la Commissione Istruttoria.

4. Allo scopo di favorire le condizioni per la ottimale valutazione, il/la Presidente della Commissione Istruttoria per gli esami di laurea invita ciascun/a Relatore/Relatrice, all'inizio della seduta, a segnalare le tesi meritevoli di votazione tra i cinque e i sette punti, nonché, in ogni caso, di quelle aspiranti alla dichiarazione di lode.

5. Nel caso di mancata condivisione della proposta di votazione del Relatore o della Relatrice, il/la Presidente della Commissione Istruttoria per gli esami di laurea invita ciascun componente la Commissione ad esprimere il suo voto, da 0 a 3 punti per tesi curriculari e da 0 a 7 punti per tesi di ricerca, per poi procedere alla media aritmetica.

6. La Commissione Istruttoria per gli esami di laurea può deliberare, all'unanimità, la proposta di attribuzione della lode nei casi in cui la tesi di laurea presenti un elevato grado di accuratezza nell'elaborazione e nei risultati raggiunti, oltre a essere stata esposta di fronte alla Commissione Istruttoria per gli esami di laurea, dando prova, da parte del candidato, di una solida ed efficace capacità argomentativa ed espositiva, altresì con riferimento ai quesiti posti dai componenti la Commissione Istruttoria.

7. Allo Studente o alla Studentessa che consegua la laurea in Scienze politiche e delle relazioni internazionali entro il terzo anno accademico è riconosciuto un ulteriore punto, da aggiungere alla media ponderata degli esami di profitto e ai punti attribuiti dalla Commissione Istruttoria al lavoro di redazione e discussione della tesi di laurea. All'uopo, la Segreteria amministrativa studenti deve rendere evidente, sul certificato inoltrato alla Commissione Istruttoria per gli esami di laurea, che la Studentessa o lo Studente si laurea entro il terzo anno accademico.

8. Allo Studente o alla Studentessa che consegua la laurea magistrale in Relazioni internazionali ed europee entro il secondo anno accademico è riconosciuto un ulteriore punto, da aggiungere alla media ponderata degli esami di profitto e ai punti attribuiti dalla Commissione Istruttoria al lavoro di redazione e discussione della tesi di laurea. All'uopo, la Segreteria amministrativa studenti deve rendere evidente, sul certificato inoltrato alla Commissione Istruttoria per gli esami di laurea, che la Studentessa o lo Studente si laurea entro il secondo anno accademico.

9. La Studentessa o lo Studente iscritta/o al Corso di laurea in Scienze politiche e delle relazioni internazionali o al Corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali ed europee, al/la quale siano stati riconosciuti almeno 6 CFU acquisiti all'estero, nell'ambito di uno dei programmi di internazionalizzazione del Dipartimento, si vedrà attribuito un punto aggiuntivo, che sarà reso evidente alla Commissione Istruttoria mediante il sistema informatico in uso. Quanto disposto da questo comma, non riguarda chi si è immatricolato prima dell'anno accademico 2017/2018.

10. Lo Studente o la Studentessa può proporre al Relatore o alla Relatrice il tipo di tesi prescelto. È compito del Relatore o della Relatrice indirizzare lo Studente verso il livello di tesi più coerente con le sue possibilità di studio e con i tempi di presentazione all'esame di laurea previsti. A tesi completata, alla luce dei risultati conseguiti, il Relatore o la Relatrice procede alla qualificazione definitiva del tipo di tesi.

11. Previo consenso del Relatore o della Relatrice, la tesi curriculare o di ricerca potrà essere redatta in una lingua straniera; in tal caso, essa dovrà prevedere il titolo anche in lingua italiana e sarà corredata da un *abstract* in lingua italiana oltre che da una parte dell'elaborato di tesi, di norma introduzione e/o conclusioni, non inferiore alle 5 cartelle, in lingua italiana. La presentazione dell'elaborato e la discussione dell'esame di laurea avverranno in italiano.

12. Previo consenso del Relatore o della Relatrice e approvazione del Consiglio di Corso di studi, la tesi di ricerca potrà vedere l'affiancamento al Relatore o alla Relatrice di un/a Docente del Corso di studi o di un "esperto esterno" in funzione di Correlatore.

13. La Commissione Istruttoria trasmette alla Commissione di Proclamazione il verbale relativo alla valutazione dell'esame di laurea del candidato.

Art. 20bis - Fase istruttoria Studenti e Studentesse immatricolati/e a partire dall'a.a. 2019/2020

A) Corso di laurea triennale in Scienze politiche e delle relazioni internazionali

1. Ai fini del presente Regolamento, le tesi di laurea si suddividono in tesi curriculari e in tesi di ricerca, ai sensi delle definizioni stabilite nei successivi commi 2 e 3.

2. Per tesi curriculare si intende la dissertazione che affronti un tema circoscritto e che sia accompagnata da una rassegna critica della letteratura scientifica sull'argomento. In questa ipotesi, il punteggio, stabilito dalla Commissione Istruttoria per gli esami di laurea, non può superare tre punti, assegnati in relazione all'elaborato finale sul quale verte la discussione del/la candidato/a e alla capacità argomentativa ed espositiva, altresì con riferimento ai quesiti posti dai componenti la Commissione Istruttoria.

3. Per tesi di ricerca si intende la dissertazione che richieda una trattazione accurata ed esauriente, che esprima buone capacità di lavoro in autonomia e riflessione critica. In questa ipotesi, il punteggio, stabilito dalla Commissione Istruttoria per gli esami di laurea, non può superare sette punti, assegnati in relazione all'elaborato finale sul quale verte la discussione del/la candidato/a e alla capacità argomentativa ed espositiva, altresì con riferimento ai quesiti posti dai componenti la Commissione Istruttoria.

4. Allo scopo di favorire le condizioni per la ottimale valutazione, il/la Presidente della Commissione Istruttoria per gli esami di laurea invita ciascun/a Relatore/Relatrice, all'inizio della seduta, a segnalare le tesi meritevoli di votazione tra i cinque e i sette punti, nonché, in ogni caso, di quelle aspiranti alla dichiarazione di lode.
5. Nel caso di mancata condivisione della proposta di votazione del Relatore o della Relatrice, il/la Presidente della Commissione Istruttoria per gli esami di laurea invita ciascun componente la Commissione ad esprimere il suo voto, da 0 a 3 punti per tesi curriculari e da 0 a 7 punti per tesi di ricerca, per poi procedere alla media aritmetica.
6. La Commissione Istruttoria per gli esami di laurea può deliberare, all'unanimità, la proposta di attribuzione della lode nei casi in cui la tesi di laurea presenti un elevato grado di accuratezza nell'elaborazione e nei risultati raggiunti, oltre a essere stata esposta di fronte alla Commissione Istruttoria per gli esami di laurea, dando prova, da parte del/la candidato/a, di una solida ed efficace capacità argomentativa ed espositiva, altresì con riferimento ai quesiti posti dai componenti la Commissione Istruttoria.
7. Alla Studentessa o allo Studente che consegua la laurea in Scienze politiche e delle relazioni internazionali entro il terzo anno accademico è riconosciuto un ulteriore punto, da aggiungere alla media ponderata degli esami di profitto e ai punti attribuiti dalla Commissione Istruttoria al lavoro di redazione e discussione della tesi di laurea. All'uopo, la Segreteria amministrativa studenti deve rendere evidente, sul certificato inoltrato alla Commissione Istruttoria per gli esami di laurea, che lo Studente o la Studentessa si laurea entro il terzo anno accademico.
8. La Studentessa o lo Studente iscritto/a al Corso di laurea in Scienze politiche e delle relazioni internazionali, al/la quale siano stati riconosciuti almeno 6 CFU acquisiti all'estero, nell'ambito di uno dei programmi di internazionalizzazione del Dipartimento, si vedrà attribuito un punto aggiuntivo, che sarà reso evidente alla Commissione Istruttoria mediante il sistema informatico in uso.
9. La Studentessa o lo Studente può proporre al Relatore o alla Relatrice il tipo di tesi prescelto. È compito del Relatore o della Relatrice indirizzare lo Studente o la Studentessa verso il livello di tesi più coerente con le sue possibilità di studio e con i tempi di presentazione all'esame di laurea previsti. A tesi completata, alla luce dei risultati conseguiti, il Relatore o la Relatrice procede alla qualificazione definitiva del tipo di tesi.
10. Previo consenso del Relatore o della Relatrice, la prova finale può svolgersi in lingua straniera; parimenti in lingua straniera possono essere redatti l'elaborato scritto e la tesi, fermi restando gli obblighi di legge relativi all'uso della lingua italiana.
11. Previo consenso del Relatore o della Relatrice, e approvazione del Consiglio di Corso di studi, la tesi di ricerca potrà vedere l'affiancamento al Relatore o alla Relatrice di un/a Docente del Corso di studi o di un "esperto esterno" in funzione di Correlatore.

12. La Commissione Istruttoria trasmette alla Commissione di Proclamazione il verbale relativo alla valutazione dell'esame di laurea del candidato.

B) Corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali ed europee e Corso di laurea magistrale in Global Politics e Relazioni internazionali

1. Ai fini del presente Regolamento, le tesi di laurea si suddividono in tesi curriculari e in tesi di ricerca, ai sensi delle definizioni stabilite nei successivi commi 2 e 3.

2. Per tesi curriculare si intende la dissertazione che affronti un tema circoscritto e che sia accompagnata da una rassegna critica della letteratura scientifica sull'argomento. In questa ipotesi, il punteggio, stabilito dalla Commissione Istruttoria per gli esami di laurea, non può superare tre punti, assegnati in relazione all'elaborato finale sul quale verte la discussione del/la candidato/a e alla capacità argomentativa ed espositiva, altresì con riferimento ai quesiti posti dai componenti la Commissione Istruttoria.

3. Per tesi di ricerca si intende la dissertazione che richieda una trattazione accurata ed esauriente, che esprima buone capacità di lavoro in autonomia e riflessione critica. In questa ipotesi, il punteggio, stabilito dalla Commissione Istruttoria per gli esami di laurea, non può superare otto punti, assegnati in relazione all'elaborato finale sul quale verte la discussione del/la candidato/a e alla capacità argomentativa ed espositiva, altresì con riferimento ai quesiti posti dai componenti la Commissione Istruttoria.

4. Allo scopo di favorire le condizioni per la ottimale valutazione, il/la Presidente della Commissione Istruttoria per gli esami di laurea invita ciascun Relatore o Relatrice, all'inizio della seduta, a segnalare le tesi meritevoli di votazione tra i cinque e gli otto punti, nonché, in ogni caso, di quelle aspiranti alla dichiarazione di lode.

5. Nel caso di mancata condivisione della proposta di votazione del Relatore o della Relatrice, il/la Presidente della Commissione Istruttoria per gli esami di laurea invita ciascun componente la Commissione ad esprimere il suo voto, da 0 a 3 punti per tesi curriculari e da 0 a 8 punti per tesi di ricerca, per poi procedere alla media aritmetica.

6. La Commissione Istruttoria per gli esami di laurea può deliberare, all'unanimità, la proposta di attribuzione della lode nei casi in cui la tesi di laurea presenti un elevato grado di accuratezza nell'elaborazione e nei risultati raggiunti, oltre a essere stata esposta di fronte alla Commissione Istruttoria per gli esami di laurea, dando prova, da parte del/la candidato/a, di una solida ed efficace capacità argomentativa ed espositiva, altresì con riferimento ai quesiti posti dai componenti la Commissione Istruttoria.

7. Alla Studentessa o allo Studente che consegua la laurea magistrale in Relazioni internazionali ed europee o, dall'a.a. 2026/27, in Global Politics e Relazioni internazionali entro il secondo anno accademico è riconosciuto un ulteriore punto, da aggiungere alla media ponderata degli esami di profitto e ai punti attribuiti dalla Commissione Istruttoria al lavoro di redazione e discussione della tesi di laurea. All'uopo, la Segreteria amministrativa studenti deve rendere evidente, sul certificato inoltrato alla Commissione Istruttoria per gli esami di laurea, che lo Studente o la Studentessa si laurea entro il secondo anno accademico.

8. La Studentessa o lo Studente iscritto/a al Corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali ed europee o, dall'a.a. 2026/27, in Global Politics e Relazioni internazionali, al/la quale siano stati riconosciuti almeno 6 CFU acquisiti all'estero, nell'ambito di uno dei programmi di internazionalizzazione del Dipartimento, si vedrà attribuito un punto aggiuntivo, che sarà reso evidente alla Commissione Istruttoria mediante il sistema informatico in uso.

9. La Studentessa o lo Studente può proporre al Relatore o alla Relatrice il tipo di tesi prescelto. È compito del Relatore o della Relatrice indirizzare la Studentessa o lo Studente verso il livello di tesi più coerente con le sue possibilità di studio e con i tempi di presentazione all'esame di laurea previsti.

10. Previo consenso del Relatore o della Relatrice, la prova finale può svolgersi in lingua straniera; parimenti in lingua straniera possono essere redatti l'elaborato scritto e la tesi, fermi restando gli obblighi di legge relativi all'uso della lingua italiana.

11. Previo consenso del Relatore o della Relatrice e approvazione del Consiglio di Corso di studi, la tesi di ricerca potrà vedere l'affiancamento al Relatore o alla Relatrice di un/a Docente del Corso di studi o di un "esperto esterno" in funzione di Correlatore.

12. La Commissione Istruttoria trasmette alla Commissione di Proclamazione il verbale relativo alla valutazione dell'esame di laurea del candidato.

Art. 21 - Fase di proclamazione

1. La Commissione di proclamazione stabilisce il punteggio dell'esame di laurea, considerando la media ponderata degli esami di profitto e il punteggio attribuito dalla Commissione Istruttoria ai sensi dell'articolo 20.

2. Nel definire l'attribuzione della lode, la Commissione di Proclamazione provvede alla valutazione:

- a) globale dei voti e delle lodi, ottenuti dal/la candidato/a negli esami di profitto curriculari;
- b) dei tempi di svolgimento degli studi e delle eventuali ulteriori attività attinenti;
- c) della proposta di lode eventualmente formulata dalla Commissione Istruttoria ai sensi dell'articolo 20.

In caso di mancata condivisione nell'attribuzione della lode, la Commissione procederà a votazione a maggioranza.

Art. 22 - Riconoscimento degli studi pregressi.

1. Coloro che abbiano carriere pregresse e studi universitari già compiuti in Italia e all'estero che si iscrivono al Corso di laurea di primo livello in Scienze politiche e delle relazioni internazionali, al Corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali ed europee o, dall'a.a. 2025/26, in Global Politics e Relazioni internazionali possono richiedere il riconoscimento di tali attività.

2. Sulla base di criteri generali e predeterminati, al fine di concedere il riconoscimento, con la convalida di esami sostenuti e dei crediti acquisiti, e di indicare l'anno di corso al quale lo Studente o la Studentessa viene iscritto/a e l'eventuale debito formativo da assolvere, il Consiglio di Corso di studi tiene conto dei Regolamenti relativi ai programmi di mobilità studentesca riconosciuti dalle Università dei Paesi dell'Unione europea e di altri programmi di collaborazione interuniversitaria riconosciuti dall'Università di Parma. La verifica viene svolta dalla Commissione deputata a svolgere tali valutazioni.

A) Corso di laurea triennale in Scienze politiche e delle relazioni internazionali

La convalida di insegnamenti per almeno 30 CFU permette l'iscrizione al secondo anno. La convalida di insegnamenti per almeno 100 CFU permette l'iscrizione al terzo anno.

B) Corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali ed europee e Corso di laurea magistrale in Global Politics e Relazioni internazionali

La convalida di insegnamenti per almeno 40 CFU permette l'iscrizione al secondo anno.

Art. 23 - Disposizioni finali.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia al Regolamento didattico di Ateneo e al Regolamento didattico di Dipartimento.